Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1836

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PRESUTTO, LANNUTTI, ACCOTO, GAUDIANO, D'ANGELO, PAVANELLI, MARILOTTI, CASTELLONE, PUGLIA, ROMANO, GIANNUZZI, TRENTACOSTE, DONNO e MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2020

Disposizioni per l'efficientamento della pubblica amministrazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di attuare alcuni interventi per migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione, da quella centrale agli enti locali, nonché di rafforzare le garanzie di imparzialità e buon andamento della sua azione in ossequio all'articolo 97 della Costituzione e garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, nel rispetto di quelli che sono i princìpi cardine in materia di azione amministrativa e, cioè, il principio di efficacia, efficienza ed economicità. L'obiettivo di questa iniziativa legislativa è rafforzare il percorso di miglioramento della *performance* delle pubbliche amministrazioni, apportando una serie di modifiche che mirano a rendere realmente indipendenti quegli organi della pubblica amministrazione – come gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), i segretari comunali e i revisori legali – che sono posti a presidio della legalità e degli interessi dei cittadini. Si tratta, invero, di interventi ormai non più procrastinabili, che si propongono di realizzare quell'ammodernamento dello Stato il cui ritardo tanto pesa sulla perdita di competitività del Paese e sull'aggravarsi del debito pubblico italiano. Non si tratta di un'ennesima riforma della pubblica amministrazione che potrà essere neutralizzata attraverso la sua mancata attuazione, bensì di puntuali e precisi interventi legislativi non onerosi che porteranno, a regime, un miglioramento complessivo del funzionamento della pubblica amministrazione e, quindi, dei servizi erogati a tutti i cittadini, i quali non possono e non devono più sopportare le difficoltà che quotidianamente incontrano nel rapportarsi alle varie amministrazioni. Sempre secondo questa logica, è introdotto un *software* unico per la tenuta e il controllo in tempo reale della contabilità degli enti locali, in capo ai Ministeri competenti per materia, con il duplice effetto di conseguire un significativo risparmio di spesa – garantendo, al contempo, efficacia, qualità, efficienza ed economicità delle informazioni inerenti alla gestione contabile degli enti locali – e assicurare un controllo delle informazioni in tempo reale, garantendo il costante monitoraggio degli andamenti delle entrate e delle spese, nonché dei valori economici e patrimoniali degli enti locali, così da agevolare la verifica della tenuta della contabilità degli stessi e dei relativi risultati di gestione. Nella stessa prospettiva e tenendo conto del valore strategico delle imprese partecipate pubbliche nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali, è prevista la nomina dei revisori legali delle stesse mediante estrazione a sorte, così da garantire l'indipendenza nei controlli cui sono tenuti i revisori a norma di legge per la regolare tenuta della contabilità delle imprese partecipate pubbliche.

In quest'ottica, l'articolo 1 interviene sugli obblighi di formazione continua previsti per i componenti degli OIV, stabilendo che il Dipartimento della funzione pubblica, nell'attività di accreditamento degli enti che provvedono alla formazione, non agisca solo d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione, ma d'intesa anche con i consigli nazionali di categoria competenti nelle materie affini alle funzioni previste in capo alla figura degli OIV. Tale previsione consente anche ai consigli nazionali di diventare soggetti attuatori della formazione continua prevista per gli OIV, espletandola attraverso gli ordini professionali territoriali, nel pieno ri-

spetto del disciplinare tecnico stabilito dal Dipartimento della funzione pubblica in accordo con la Scuola nazionale dell'amministrazione. Con tale provvedimento viene garantita, pertanto, la formazione di un numero crescente di iscritti nell'elenco degli enti accreditati per la formazione degli OIV, nonché l'opportuna prossimità territoriale fra enti accreditati formatori e loro fruitori a livello nazionale; il tutto senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.

L'articolo 2, al comma 1, lettera *a)*, prevede che per la nomina degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) si proceda mediante estrazione dall'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica, anziché attraverso la nomina diretta da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo a seguito di procedura selettiva pubblica. In tal modo, è garantita l'effettiva indipendenza degli OIV, salvaguardandone i compiti e le funzioni. La lettera *b)* dello stesso comma, invece, fa venire meno la possibilità (attualmente prevista) di rinnovo per l'incarico di componente dell'OIV. Tale modifica, di fondamentale importanza per assicurare che l'organo di controllo delle pubbliche amministrazioni sia effettivamente terzo e imparziale rispetto all'ente controllato, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, in quanto reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale.

L'articolo 3 prevede la realizzazione di un progetto per la creazione e l'utilizzo di un *software* unico di contabilità per gli enti locali, allo scopo di rendere accessibile *online* agli enti locali un sistema per la gestione della contabilità a livello nazionale, così da garantire una gestione contabile uniforme attraverso l'eliminazione dell'impiego dei vari *software* attualmente utilizzati dagli enti locali, riducendo, così, anche la spesa pubblica e il tempo di lavoro per la manutenzione e gli aggiornamenti degli stessi. Lo sviluppo di un simile *software*, inoltre, concorre a soddisfare le seguenti esigenze:

– un costante e automatico consolidamento dei conti del settore pubblico allargato, che attualmente avviene attraverso la periodica compilazione del certificato del bilancio e del certificato del rendiconto, mediante inserimento manuale dei dati, o per gli enti di maggiore dimensione demografica, estrazione di specifico *file* dai diversi *software* gestionali in uso dagli enti medesimi;

– generare tutte le informazioni attualmente richieste dalla Corte dei conti mediante i questionari sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione che attualmente vengono inserite manualmente all'interno del portale GET della Corte dei conti;

– attuare l'interoperabilità tra i *software* della contabilità dell'ente e della gestione di tesoreria, che in questi anni ha generato ritardi e costi aggiuntivi per l'introduzione degli ordinativi e mandati informatici specie in relazione alla molteplicità dei *software* utilizzati dagli enti locali;

– aggiornare costantemente e in maniera automatica i dati contabili riferiti ai fabbisogni e costi *standard*, ad oggi inseriti ancora manualmente in una piattaforma gestita dalla società SOSE; il *software* unico di contabilità potrà essere integrato con delle parti riferite ai dati *extra* contabili;

– effettuare l'aggiornamento costante e automatico dei dati riferiti alla spesa del personale, ora inseriti manualmente in una piattaforma gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze;

– realizzare la gestione dell'inserimento delle fatture direttamente nel *software* di contabilità, il quale attribuisce a tali documenti un numero di registro unico delle fatture (RUF);

– eliminare la necessità da parte degli uffici territoriali del Governo di ottenere dai comuni l'indicazione in merito all'interve-

nuta o meno approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, ricavabile con l'accesso al *software* unico di contabilità, massivamente per tutti i comuni del territorio di competenza delle *ex* prefetture;

– costituire l'*open data* dei dati finanziari dei comuni italiani.

La copertura degli oneri finanziari necessari per la realizzazione del *software*, quantificata in due milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022, sarà garantita anche dall'ingente risparmio di risorse finanziarie che gli enti locali conseguiranno non dovendo più sostenere i costi di mantenimento e aggiornamento dei singoli *software* di tenuta della contabilità.

L'articolo 4 introduce la modalità del sorteggio per la nomina dei segretari comunali. Tale previsione consentirà di sganciare l'organo di controllo degli enti locali dagli organi di vertice dell'ente controllato, così da garantire una maggiore terzietà e imparzialità del segretario comunale e, di conseguenza, un esercizio maggiormente effettivo ed efficace delle prerogative di controllo ad esso attribuite.

L'articolo 5 reintroduce la normativa precedente alla modifica apportata dall'articolo 57-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia di revisori dei conti degli enti locali. Prevede quindi che gli stessi siano scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in base ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23; ciò al fine di garantire che il revisore sia, nell'esercizio delle proprie funzioni, imparziale e *super partes*.

L'articolo 6 estende la modalità dell'estrazione a sorte prevista per i revisori contabili degli enti locali ai revisori legali delle società a partecipazione pubblica. Anche in questo caso, l'intento di tale disposizione è quello di evitare che possa incorrersi in conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità tra soggetto controllato (società a partecipazione pubblica) e soggetto controllante (revisore legale) assicurando un esercizio delle prerogative di controllo che risulti efficace ed efficiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Formazione continua dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione)

1. I consigli nazionali degli ordini professionali, attraverso le loro sedi nazionali e territoriali, possono essere accreditati per la formazione e l'aggiornamento continuo dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2.

(Nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione)

1. All'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'Elenco di cui al comma 1. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3*. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni ».

Art. 3.

(Software *nazionale per la gestione della contabilità pubblica)*

1. Nell'ambito della strategia per la crescita digitale e in coerenza con gli indirizzi

dettati dal Ministro dell'interno, nonché con il principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, l'Agenzia per l'Italia digitale promuove lo sviluppo di un progetto per la creazione di un *software* unico e di una piattaforma tecnologica di contabilità degli enti locali.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i requisiti e le modalità di attuazione e sperimentazione dell'utilizzo del *software* unico e della piattaforma tecnologica di cui al comma 1, nonché le modalità tecnico-operative per consentirne la consultazione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2020 e in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

b) per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2021 e 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Nomina dei segretari comunali)

1. L'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituto dal seguente:

« *1*. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 ».

Art. 5.

(Nomina dei revisori dei conti degli enti locali)

1. L'articolo 57-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.

2. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Art. 6.

(Nomina dei revisori legali delle società partecipate)

1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori legali delle società partecipate del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo.

€ 1,00